

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 24-02-2012
REGIONE VENETO
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N.
33 “NORME PER LA
TUTELA DELL’AMBIENTE” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 17
del 28 febbraio 2012

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme
per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente lettera:
“f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;”.
2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive

modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;”.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito da seguente comma:

“1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 133 del decreto legislativo

n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati

dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”.

2. Il comma 1 ter dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente comma:

“1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di

attuazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione della finanza pubblica”.”.

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è inserito il seguente comma:

“1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l'ammontare delle relative sanzioni.”.

ARTICOLO 3

Introduzione dell'articolo 65 quater nella legge regionale 16 aprile 1985, n.

33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”, è inserito il seguente articolo:

“Art. 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

aziendali di
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
n.

152/2006, e successive modificazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza
alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n.
152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende
agroalimentari

individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n.

152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi
relativi alla documentazione amministrativa che abilita

all'utilizzazione

agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
provenienti

dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle
piccole

aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del
decreto

legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione
del

medesimo comma 2;

b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme
tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112
del

decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione
agronomica

degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle
aziende

di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo

n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende
agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle
politiche

agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto
legislativo

n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);

c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle
disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei
contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in
attuazione

dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta

utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento o delle acque reflue

aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale

(upb E0045 "Altre sanzioni amministrative") i proventi riscossi dopo aver

trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della

tutela delle acque.

3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità

a quanto disposto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.".

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012